

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche “Codice del Terzo settore” o “CTS”), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “APS Associazione Italiana Centri Sportivi Sociali Europei ETS”, (da ora in avanti denominata anche “AICSSE” o “Associazione” o “Ente”), con sede legale nel Comune di Foggia (FG) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2 – FINALITÀ

L'“AICSSE” (acronimo di “ASSOCIAZIONE ITALIANA COMITATI SPORTIVI E SOCIALI EUROPEI”) è una associazione di promozione sociale e rete associativa nazionale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS), autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano e internazionale, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

L'AICSSE promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'AICSSE esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ha un ordinamento interno a base democratica, opera attraverso proprie Associazioni, proprie strutture centrali e periferiche su tutto il territorio Nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e in Stati esteri.

Promuove la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità, e con finalità volte a garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva nonché formative e ricreative, di una cultura e pratica dell'attività motoria e sportiva – intese come elemento essenziale della formazione morale e fisica della persona - basata sul libero associazionismo, sulla solidarietà, sul volontariato, per tutte le fasce di età e categorie sociali, con particolare attenzione per i disabili e gli altri soggetti svantaggiati, anche attraverso percorsi di solidarietà e integrazione.

Cura, altresì, l'attività di formazione e di aggiornamento professionale in tutti i settori del lavoro, del sociale e del mondo sportivo con attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, riqualificazione e riconversione in proprio o con accreditamento alle Regioni, Ministeri o alle Istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea. Il tutto, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo precedente.

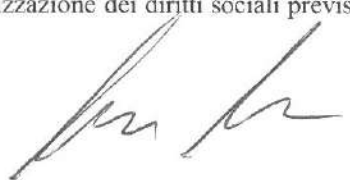
Si adopera, anche attraverso adeguata attività di informazione, per prevenire l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche della persona.

L'AICSSE, nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente, gode di autonomia organizzativa e di gestione e, con le modalità stabilite nel regolamento organico, promuove il decentramento a livello regionale e provinciale e l'autonomia anche amministrativa e contabile delle strutture territoriali, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 117 del 2017 sugli Enti del terzo settore(ETS), dal CONI e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente; ha per fine istituzionale anche la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, attraverso Associazioni che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, l'Ente può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Sportive Associate.

L'AICSSE può partecipare ad organismi pubblici e ad altri enti con oggetto e finalità affini a quelli dell'associazione nel rispetto della propria autonomia. Può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività sportive, culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'Estero.

L'AICSSE per il perseguimento delle sue finalità e per contribuire alla effettiva realizzazione dei diritti sociali previsti dalla Costituzione Italiana e dall'Ordinamento dell'Unione Europea:



- 1) Promuove e propaganda la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio;
- 2) Organizza, a tal fine, anche corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti, tecnici e personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 3) Promuove ed incrementa il libero associazionismo sportivo favorendo l'affiliazione delle proprie Associazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate;
- 4) Organizza manifestazioni sportive, tornei e campionati anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli altri Enti di Promozione Sportiva in presenza di relative convenzioni. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate al CONI;
- 5) Anche attraverso appositi organismi, promuove programmi turistici e culturali concernenti tutte le espressioni artistiche e di tradizioni popolari nelle forme più idonee, come quelle teatrali, cinematografiche, audiovisive, radiofoniche, figurative e similari, nonché attività amatoriali per gli anziani;
- 6) Promuove ed attua la collaborazione con la Protezione Civile nelle forme previste dalla legge e sotto la direzione degli Organi Pubblici competenti;
- 7) Favorisce la costituzione di cooperative, di consorzi di cooperative, di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, e di altre forme societarie ed associative, anche per la costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, purché i singoli statuti prevedano espressamente, pena la revocabilità della domanda di affiliazione all'AICSSE, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive;
- 8) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolarne l'inserimento nella società, nel rispetto del principio di pari opportunità e garantendo condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva;
- 9) Promuove, anche per la costruzione di impianti sportivi e ricreativi, la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero;
- 10) Svolge attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi;
- 11) Istituisce Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità dell'AICSSE;
- 12) Promuove la costituzione di Associazioni Nazionali ed Internazionali fra atleti, lavoratori ed operatori dello sport;
- 13) Promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, come meglio specificato nell'articolo 3 del presente statuto.
- 14) Svolge attività e progetti di servizio civile nazionale a favore degli associati, o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alla legge 06/03/2001 n. 64.
- 15) Promuove e costituisce società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITÀ DIVERSE EX D.LGS. N. 117/2017

L'AICSSE è un ente apolitico, aconfessionale, a struttura democratica, costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- 1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera t));
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i));
- 3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e));
- 4) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d));
- 5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k));
- 6) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni. Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a));
- 7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l));



8) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera p));

9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w));

10) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera y)).

Le attività di interesse generale di cui al comma precedente sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione di servizi.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, come indicato all'articolo 2, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III ASSOCIAZIONI E SOCI

Art. 4 - ORGANISMI DI BASE

Sono organismi di base dell'AICSSE, le Società, le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che operano nel Servizio Civile e/o nella Protezione Civile, le Associazioni di Protezione Ambientale, le Onlus, altri Enti del Terzo Settore o associazioni ed enti senza scopo di lucro che abbiano oggetto e finalità rientranti tra quelle dell'Ente. Le Associazioni entrano a fare parte dell'Ente dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione previo pagamento delle quote stabilite annualmente; sono riconosciute ai fini sportivi le società e le associazioni sportive dilettantistiche che vengono iscritte nell'apposito Registro istituito presso il CONI con delibera n. 1288/04 del Consiglio Nazionale del CONI, che può delegare alla AICSSE tale compito.

Sono riconosciute quali associazioni di promozione sociale tutte le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 iscritte nella sezione delle Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o che, nelle more dell'istituzione del suddetto Registro, siano in possesso dei requisiti secondo il di cui al disposto dell'art. 5 del D.M. 14/11/2001, n. 471 o abbiano ottenuto autonoma iscrizione nei registri vigenti delle associazioni di promozione sociale.

Gli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e le relative variazioni sono approvate dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Nazionale dell'Ente, se delegato dalla Giunta del CONI e devono essere conformi alle norme ed alle direttive del CONI, secondo quanto disposto al precedente comma 1). Gli statuti degli enti e delle associazioni diverse dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere conformi alle previsioni del Codice Civile o del D.Lgs. n. 117/2017 (se Enti del Terzo settore), nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

Tali organismi devono essere retti da uno statuto a base democratica ed amministrate da soggetti eletti, che devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura e che non abbiano riportato, anche in sede di patteggiamento, condanne penali, passate in giudicato, a pene detentive superiori a un anno per delitti dolosi e che non siano stati radiati dal AICSSE medesimo o da Federazioni sportive nazionali, da Discipline Sportive associate o abbiano riportato comunque sanzioni per utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive in base alla disciplina della materia stabilita dal CONI.

Le Associazioni che richiedono l'affiliazione devono avere soci che abbiano sottoscritto regolare domanda accettando le relative norme statutarie, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli Organismi di base perdono la qualifica di associato per:

- 1) recesso;
- 2) scioglimento volontario;
- 3) mancata riaffiliazione o rigetto della domanda di rinnovo;
- 4) inattività per un biennio;
- 5) revoca dell'affiliazione da parte dell'AICSSE per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- 6) radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari, comminata dai competenti organi di giustizia. La cessazione dell'affiliazione implica, anche per i soci, la perdita della qualifica di tesserato e il venir meno di ogni diritto nei confronti dell'AICSSE..

La perdita della qualifica di tesserato, oltre che per cessazione dell'affiliazione dell'associazione, si verifica per:

- a) mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;



- c) Il Comitato Comunale;
- d) Il Delegato Regionale;
- e) Il Delegato Provinciale;
- f) Il Delegato Comunale;
- g) I Coordinatori della AICSSE all'Estero.

Sono Organi di Giustizia:

- a) L'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente;
- b) La Commissione Nazionale Giudicante;
- c) La Commissione Nazionale di Appello.

È Organismo centrale la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali.

All'interno del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili.

In caso di scioglimento o di altro grave impedimento le Strutture Territoriali possono essere temporaneamente sostituite da Commissari straordinari.

Per lo svolgimento di compiti specifici possono essere, altresì, istituite Commissioni Nazionali.

Gli Organi dell'AICSSE durano in carica un quadriennio olimpico. I componenti sono rieleggibili per più mandati.

CAPITOLO II

Art. 10 – ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante del Comitato Nazionale e delibera in ordine agli obiettivi ed alle linee generali dell'attività del Comitato, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Partecipano all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto singolo, i delegati eletti, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, dalle Associazioni nelle Assemblee Regionali.

Hanno diritto di partecipare e possono prendere la parola, ma senza diritto al voto, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di giustizia ed i Coordinatori della AICSSE all'Estero.

Il Presidente, inoltre, può invitare a partecipare all'assemblea i rappresentanti degli enti riconosciuti ai sensi degli art. 1 e 2 del presente Statuto, nonché personalità del mondo sportivo e sociale.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote.

Art. 11 – ASSEMBLEA – VOTI

In occasione della partecipazione alle assemblee e per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale ad ogni Associazione o ad altro soggetto aderente regolarmente affiliato, al momento della convocazione e che svolge attività sociale statutariamente prevista, spetta un solo voto.

All'Assemblea Nazionale la partecipazione con diritto ad un voto è riconosciuta ai delegati eletti nelle assemblee Regionali, nella misura di 1 delegato ogni 40 associazioni aventi diritto a voto.

Per ogni frazione uguale o superiore, al minimo di 20 associazioni viene assegnato un ulteriore delegato.

Alle regioni che non raggiungono 45 associazioni viene attribuito 1 delegato al raggiungimento almeno di 20 associazioni.

Alle province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un delegato qualunque sia il numero di voti attribuiti.

I delegati eletti nelle assemblee regionali durano in carica per l'intero quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi.

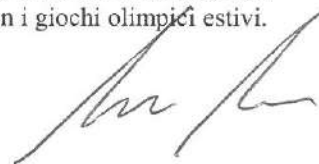
I Presidenti e i Consiglieri Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono essere eletti delegati.

I delegati decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.

In ogni caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei delegati eletti dall'assemblea regionale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'assemblea regionale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 60 gg. e celebrare entro i successivi 30 gg. l'assemblea regionale per eleggere il sostituto. In deroga all'articolo 25 del D.Lgs. n. 117/2017 il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) viene approvato dalla Consulta Nazionale dei delegati di cui all'articolo 12 del presente statuto.

Art. 12 – CONSULTA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva elegge, nel suo seno, 20 Delegati che formano la Consulta Nazionale dei Delegati. I Delegati eletti durano in carica per un quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi.



In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei Delegati eletti componenti della Consulta, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti che abbia conseguito almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti; in caso di assenza di sostituti si provvederà al reintegro attraverso la convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

La Consulta Nazionale dei Delegati è convocata annualmente dal Presidente Nazionale e si riunisce entro il 30 aprile o in eventuale altro termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente o bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico o rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal bilancio sociale (se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno).

La convocazione della Consulta può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni della Consulta in prima ed in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri. Qualora non venga raggiunto il quorum per la legittima costituzione della Consulta dei Delegati, la stessa verrà riconvocata dal Presidente entro 10 giorni.

Il bilancio consuntivo non approvato dalla Consulta Nazionale dei Delegati comporta la decadenza degli Organi centrali (Presidente, Giunta Nazionale, Consiglio Nazionale.) Il Presidente ed il Consiglio Nazionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che deve celebrarsi entro 90 giorni.

I Delegati aspiranti alla carica elettiva della Consulta dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale Elettiva.

Per la Commissione Verifica Candidature e per la Commissione Verifica Poteri vale quanto stabilito dal successivo art. 13.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, che ha convocato la Consulta dei Delegati, preso atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta la seduta assumendone provvisoriamente la presidenza. Invita quindi gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri. La relativa votazione avviene per alzata di mano, salvo diversa determinazione della Consulta dei Delegati, esclusi i ricorrenti. Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione della Consulta dei Delegati ed invita ad eleggere nel suo seno:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale dell'Ente.

Il Presidente della Consulta dei Delegati:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano la Consulta dei Delegati;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- e) controlla la rispondente stesura del verbale della Consulta dei Delegati e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 13 – ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è convocata, dal Presidente Nazionale, ogni quattro anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, tra i soci, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio:

- 1) Il Presidente Nazionale;
- 2) Il Vice Presidente Nazionale;
- 3) 11 Consiglieri Nazionali;
- 4) 20 componenti la Consulta Nazionale dei Delegati. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, inoltre, anche fra non soci:

- 1) Il Presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti di cui all'articolo 28 del presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea elettiva. I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica.

La Commissione Verifica Poteri, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi non candidati, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente svolgerà le proprie procedure secondo gli orari indicati nella convocazione dell'Assemblea.

Nella prima riunione, tra i componenti, si eleggerà il Presidente ed il Segretario della Commissione che stilerà apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti.

Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri ed in immediato e definitivo appello l'Assemblea stessa.



La Commissione Verifica Poteri:

1. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
2. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto;
3. redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e lo consegna al Presidente dell'Assemblea.

L'accertamento dell'identità dei partecipanti alle assemblee dovrà essere effettuato attraverso idoneo documento di riconoscimento personale.

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constata la presenza dei Delegati all'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio di voto e su tutte le eventuali contestazioni.

La Commissione Verifica delle Candidature, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, all'atto della indizione della Assemblea, è composta da tre componenti, non candidati. La Commissione provvederà alla verifica, approvando o meno le candidature motivando la sussistenza o non dei requisiti, per la convalida o per l'eventuale esclusione. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso la Commissione Nazionale d'Appello, la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva.

Ogni delegato potrà esprimere una sola preferenza. Relativamente all'elezione dei Consiglieri Nazionali e dei membri della Consulta Nazionale dei Delegati, di cui all'art.12, si potranno esprimere 3 preferenze.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale:

- a) per l'esame delle proposte di modifica dello Statuto;
- b) per gravi e motivate circostanze;
- c) su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale;
- d) su richiesta della metà più uno delle Associazioni aventi diritto a voto;
- e) su proposta di scioglimento dell'AICSSE presentata secondo quanto stabilito dal successivo art. 17.
- f) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti per legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Nazionale è altresì convocata, in seduta straordinaria, dall'organo statutariamente competente per eleggere, in caso di decadenza anticipata, il Presidente ed i membri del Consiglio Nazionale nei termini previsti dall'art. 22.

Art. 15 – ASSEMBLEE NAZIONALI. COSTITUZIONE – DELIBERAZIONE

L'Assemblea Nazionale – Ordinaria e Straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo i casi statutariamente previsti.

Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo statuto, analiticamente formulate in modo specifico e possibilmente in forma di emendamento allo Statuto vigente, devono essere presentate al Consiglio Nazionale da associazioni rappresentanti almeno la metà più uno delle Associazioni aventi diritto a voto.

Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, o su richiesta motivata della Giunta Nazionale, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei delegati ed, in seconda convocazione, di almeno la metà. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.

Le eventuali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione ai fini sportivi del CONI.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO



La deliberazione per la cessazione, lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione, nonché per la devoluzione del patrimonio residuo dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea, che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ORGANI NAZIONALI

CAPITOLO III

Art. 18 – CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è organo direttivo del Comitato Nazionale ed è composto: dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, da 11 Consiglieri eletti nell'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Nazionale:

a. elegge, nella prima riunione e nel suo seno, fra gli eletti, 3 componenti della Giunta Nazionale; ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze;

b. gestisce e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;

c. stabilisce le direttive generali dell'AICSSE, coordinandone l'attività ed i programmi, nell'ambito delle direttive assembleari;

d. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale;

e. formula direttive alla Giunta Nazionale per l'esercizio dell'amministrazione;

f. cura e vigila sull'andamento e lo sviluppo dell'associazione nazionale;

g. approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nei termini previsti dalla normativa vigente;

h. delibera il bilancio consuntivo o di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal bilancio sociale (se predisposto) entro il 31 marzo di ogni anno, salvo termini diversi disposti dalla normativa in vigore, da sottoporre all'approvazione della Consulta Nazionale dei Delegati di cui all'art.12, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).

Il Bilancio di Previsione, ed il Bilancio Consuntivo, approvato dalla Consulta Nazionale dei Delegati, vanno presentati alla Giunta Nazionale del CONI, una volta ottenuto il riconoscimento di Ente di promozione sportiva.

Al Bilancio Consuntivo deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI;

i. emana Regolamenti di attuazione del presente Statuto;

j. ratifica, su parere del Segretario Generale previo un controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;

k. decide su eventuali ricorsi avverso le delibere della Giunta Nazionale;

l. ratifica le delibere della Giunta Nazionale, adottate in via d'urgenza;

m. ratifica la nomina dei Commissari Straordinari Regionali, Provinciali e Comunali, di competenza della Giunta Nazionale;

n. nomina, su proposta del Presidente, i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Verifica Candidature;

o. nomina i componenti degli Organi di giustizia;

p. concede l'amnistia e l'indulto determinandone i limiti e le condizioni.

q. propone all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie di cui all'art.15.

r. revoca l'affiliazione degli associati per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Entro 60 giorni il Consiglio Nazionale deve motivare la deliberazione di revoca della affiliazione e deve comunicarla agli interessati.

Art. 19 – SOCI AD HONOREM

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale o del Presidente, può nominare Soci "ad honorem" personalità anche di nazionalità straniera che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi del Comitato Nazionale.

Art. 20 – CONSIGLIO NAZIONALE – PARTECIPANTI

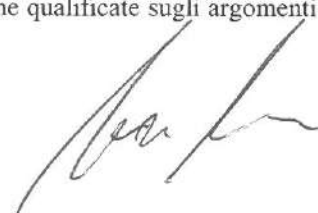
Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano senza diritto di voto:

a) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) il Segretario Generale;

c) il Coordinatore della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno



Art. 21 – CONSIGLIO NAZIONALE – CONVOCAZIONI

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno quattro volte l'anno. La convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata.

Esso inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale decide a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica per altro motivo di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Qualora non sia possibile, si provvede all'elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva.

I componenti del Consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.

Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

Art. 22 – CONSIGLIO NAZIONALE – DECADENZA

Il Consiglio Nazionale decade:

1) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente:

a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente fino al termine dell'impedimento che non può superare 6 mesi. Qualora tale impedimento superi detto termine, si ha la decadenza immediata del Consiglio e della Giunta ed il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;

b) in caso di dimissioni del Presidente:

si avrà la decadenza immediata del Presidente, della Giunta e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà *in prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.

2) Per la mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale da parte della Consulta Nazionale dei Delegati di cui all'art. 12. Al Presidente unitamente al Consiglio Nazionale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva straordinaria.

3) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

In caso di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a gg. 7, della metà più uno dei componenti il Consiglio: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente. Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva.

Nelle ipotesi di cui ai punti sub 2) e sub 3), alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche provvederà il Presidente, mentre nelle ipotesi di cui al punto 1, alla convocazione dell'assemblea provvederà il Vice Presidente.

In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30 giorni.

Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai punti sub 1), sub 2) e sub 3), alla convocazione dell'assemblea provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro 30 giorni dalla scadenza dei termini predetti, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Nazionale si estende anche alla Giunta Nazionale e non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, all'organo deputato alla revisione dei conti (se nominato) e agli Organi di giustizia che restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri Nazionali eletti nel corso del quadriennio cessano dalla carica con la scadenza del quadriennio medesimo.

Art. 23 – CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI REGIONALI

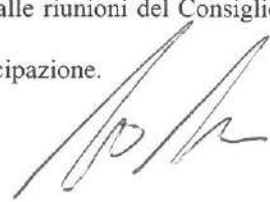
La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime il proprio parere, obbligatorio, non vincolante, sulla programmazione dell'Ente, sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale (quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) e sui regolamenti di attuazione del presente statuto.

Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o il Consiglio Nazionale, per esprimere pareri su specifici argomenti e problemi dell'Ente.

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali è presieduta dal Presidente Nazionale o da suo delegato.

La Conferenza dei Presidenti Regionali elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Regionale può delegare, di volta in volta, il Vice Presidente Regionale alla partecipazione.



CAPITOLO IV

Art. 24 – PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Ente. Inoltre:

- 1) convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
- 2) convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale e la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) propone la nomina del Segretario Generale al Consiglio Nazionale;
- 4) vigila e controlla gli Uffici del' AICSSE;
- 5) cura, con la collaborazione della Giunta Nazionale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Comitato di cui è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- 6) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza della Giunta Nazionale, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
- 7) può concedere la grazia a coloro ai quali siano state irrogate le sanzioni della sospensione o della radiazione. Nel caso di soggetti sospesi deve essere stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione devono essere trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva;
- 8) propone alla Giunta la nomina dell'Addetto Stampa;
- 9) può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti;
- 10) esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- 11) in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.

Al Presidente Nazionale può essere riconosciuto un corrispettivo.

CAPITOLO V

Art. 25 – LA GIUNTA NAZIONALE

La Giunta Nazionale è l'Organo esecutivo dell'Ente.

La Giunta Nazionale è convocata almeno 5 giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione. In caso di urgenza 2 giorni prima della data fissata.

La Giunta Nazionale è composta da:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Vice Presidente;
- c) tre componenti eletti tra i Consiglieri Nazionali.

Le riunioni della Giunta Nazionale sono valide con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente, e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. In caso di dimissioni, da membro di Giunta, di uno dei componenti eletti, il Consiglio Nazionale elegge, nella prima riunione utile, i componenti mancanti.

Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipa il Segretario Generale, con la funzione di segretario.

Alle riunioni della Giunta assiste il Collegio dei Revisori dei Conti attraverso i membri effettivi.

Le riunioni della Giunta Nazionale potranno essere tenute anche in audio-video-conferenza, o solo in audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che la Giunta sia convocata in un luogo esattamente individuato;
- b) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- c) che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- e) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.

Del rispetto delle predette condizioni dovrà essere dato atto nel relativo verbale di Giunta.

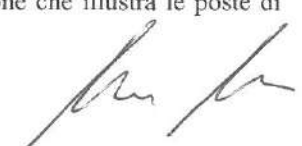
La Giunta Nazionale provvede all'esercizio di ordinaria amministrazione secondo le direttive del Consiglio Nazionale.

Delibera su istruttoria delle strutture territoriali in ordine alle domande di affiliazione e di rigetto della domanda di rinnovo degli associati. Entro 60 giorni la Giunta Nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di affiliazione e deve comunicarla agli interessati.

La deliberazione è annotata sul libro degli associati.

La Giunta inoltre:

- 1) adotta in via di urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
- 2) cura l'applicazione dei programmi tecnici;
- 3) vigila sul funzionamento dei Settori e delle Commissioni;
- 4) predispone il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di



bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Predisporre il bilancio sociale, al ricorrere dell'obbligo previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017 o per facoltà, da sottoporre al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

5) approva la variazione di distribuzione di spesa dei capitoli di bilancio di previsione riferita ai singoli titoli, senza modificare l'importo del titolo complessivo del bilancio di Previsione.

6) nomina, su proposta del Presidente, l'addetto stampa;

7) formula proposte in ordine alle delibere attribuite alla competenza del Consiglio Nazionale;

8) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento;

9) adotta impegni di spesa ed accertamenti di entrate in merito a tutti i capitoli previsti nel bilancio di previsione secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione; 10) la Giunta può delegare il Presidente alla gestione diretta di alcuni capitoli di spesa attraverso delibere. Tali delibere devono essere comunicate alla Giunta nella prima riunione utile;

11) nomina le Commissioni Tecniche Nazionali;

12) determina annualmente la quota di affiliazione e tesseramento tenendo presente le indicazioni che scaturiscono dal bilancio di previsione;

13) approva la costituzione dei Comitati Regionali, Provinciali e Comunali e le variazioni al proprio inquadramento giuridico, come stabilito dall'articolo 38, comma 3, del presente Statuto;

13 bis) nomina il Delegato Regionale, il Delegato Provinciale e il Delegato Comunale;

14) nomina, su proposta del Presidente, i coordinatori della AICSSE all'Esteri;

15) cura l'applicazione contrattuale dei dipendenti in particolare: retribuzioni, assunzioni e licenziamenti;

16) istituisce o riconosce, a seguito di apposita convenzione, gli autonomi organismi aderenti di cui all'art. 1;

17) può sciogliere, per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità di gestione, o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, i Consigli Provinciali, Comunali e Regionali provvedendo alla nomina di Commissari straordinari che dovranno provvedere, entro 90 gg., alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi decaduti. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.

18) nomina commissari *ad acta* Comunali, Provinciali e Regionali. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.

La Giunta decade con la decadenza del Consiglio Nazionale.

CAPITOLO VI

Art. 26 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente e la Giunta Nazionale, dirige e coordina il lavoro degli Uffici del Comitato Nazionale. Tiene i rapporti con le Strutture periferiche ed esegue le delibere del Consiglio Nazionale, del Presidente, della Giunta Nazionale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali e delle Assemblee Nazionali in qualità di segretario.

Esprime, nelle predette riunioni, il proprio parere di legittimità sugli atti ed è responsabile per quanto riguarda la copertura delle spese rispetto al bilancio di previsione.

Provvede alla regolare tenuta dei relativi verbali ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili del Comitato.

Firma tutti gli atti degli Organi nazionali dell'Ente e firma tutti i mandati di pagamento e le reversali di incasso.

Il Personale dell'Ente dipende gerarchicamente dal Segretario Generale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Segretario Generale. In caso di presentazione della propria candidatura alle cariche elettive nazionali, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale dovranno dimettersi all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, intendendo le dimissioni definitive ed irrevocabili. Il Presidente nominerà temporaneamente un Segretario supplente che durerà in carica fino alla nomina del nuovo Segretario Generale.

CAPITOLO VII

Art. 27 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'AICSSE. Esso è composto dal Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti.

I Componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e possono essere scelti tra soggetti non tesserati.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua qualità, dall'Assemblea.

Sono pure eletti in Assemblea i due revisori effettivi ed i due supplenti.

Il Collegio Revisori dei Conti ha il compito di:



- 1) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi dell'AICSSE;
 - 2) accertare la regolare tenuta della contabilità dell'AICSSE;
redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - 4) verificare periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
 - 5) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti.
 - 6) Il Collegio dei Revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio o ritenuto opportuno, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale (se esistente) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta.
Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio-video-conferenza, o solo in audio-conferenza, nel rispetto delle condizioni previste dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 25, 6° comma. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati formalmente alle riunioni degli Organi deliberanti del Comitato e parteciparvi.
- In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile, se prevista entro i successivi 120 giorni, altrimenti si provvede alla convocazione di apposita assemblea che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.
- In caso di cessazione o sostituzione del Presidente, ne svolge le funzioni il componente effettivo più anziano di età sino alla prossima Assemblea.
- In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, ne svolge le funzioni il componente effettivo più anziano di età.
- In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.
- In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile se prevista entro i successivi 120 giorni, altrimenti si provvede alla convocazione di apposita assemblea che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.
- Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile.

Art. 28 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, punto 5), l'Ente deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

CAPITOLO VIII

Art. 29 – ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

- a) l'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente;
- b) la Commissione Nazionale Giudicante;
- c) la Commissione Nazionale di Appello.

Il termine massimo sia per la conclusione delle indagini che per i procedimenti di 1° e 2° grado, da parte degli organi di giustizia, è stabilito in 90 giorni.

Art. 30 – UFFICIO NAZIONALE INQUIRENTE E REQUIRENTE

Le funzioni di inquirente e requirente davanti agli Organi di Giustizia dell'Ente sono attribuite all'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente.

L'Ufficio è composto dal Presidente e da almeno due sostituti.

L'Ufficio svolge le istruttorie relative a fatti configuranti violazioni di norme statutarie e/o regolamentari e, se non ritiene di archiviare gli atti, esercita con provvedimento motivato l'azione disciplinare davanti agli organi giudicanti.



In deroga all'articolo 25 del D.Lgs. n. 117/2017, svolge istruttorie in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, trasmettendo gli atti agli Organi di Giustizia competenti.

Art. 31 – COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

La Commissione Nazionale Giudicante è organo di 1° grado ed è composta da:

- a) il Presidente;
- b) 2 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di segretario, e 2 supplenti;

La Commissione giudica, in base agli atti trasmessi dall'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente, ma può svolgere ulteriori indagini o restituire gli atti all'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente per ulteriori accertamenti.

Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Giudicante è consentito il ricorso alla Commissione Nazionale di Appello.

La Commissione Nazionale Giudicante pronuncia le sue decisioni, a maggioranza, con la partecipazione del Presidente e di due componenti.

Art. 32 – COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

La Commissione Nazionale di Appello è organo di 2° grado. È composta dal Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti.

La Commissione Nazionale di Appello decide sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale Giudicante.

La Commissione Nazionale d'Appello risolve, in via definitiva, i conflitti di competenza tra Organi del Comitato e le decisioni di incompatibilità e decadenza secondo quanto previsto dall'art. 56.

Le decisioni della Commissione Nazionale di Appello sono definitive, la stessa giudica, a maggioranza, con la presenza del Presidente e di due componenti.

Art. 33 – NORME COMUNI

Il Presidente ed i componenti degli Organi Direttivi di gestione centrali e territoriali durano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Coloro i quali assumono la funzione di Presidente o di componente di uno degli Organi Direttivi nel corso del quadriennio, restano in carica sino alla scadenza degli organi.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo in carica alla data del 13 febbraio 2018, giorno di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati, potranno svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L. n.8/2018. Solo nel caso del Presidente Nazionale uscente sarà necessario il raggiungimento, in sede di elezione, di una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

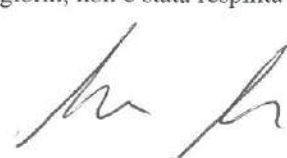
Nella sopracitata ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima votazione, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

I componenti degli Organi di giustizia sono nominati dal Consiglio Nazionale nella prima seduta ed hanno tutti durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico ed il mandato è rinnovabile per non più di due volte. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati ed in base a criteri oggettivi di professionalità, fra Magistrati, Magistrati fuori ruolo, Magistrati Onorari ed Avvocati. In caso di necessità di sostituzione o di integrazione l'elezione ha effetto per il periodo residuo.

Con apposito Regolamento sono stabilite le procedure davanti agli Organi di giustizia nel rispetto del principio del contraddittorio e in modo tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 34 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le associazioni affiliate, i soci, i tesserati e gli associati in genere sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'AICSSE, nonché le delibere di tutti i suoi organi. Entrando a far parte dell'AICSSE si impegnano a non promuovere, per motivi inerenti l'attività praticata all'interno dell'Ente, azioni legali o interventi di estranei nei confronti di altri affiliati e associati, salva l'autorizzazione preventiva della Giunta Nazionale ed accettano espressamente che tutte le controversie, non rientranti nella competenza degli organi di giustizia, siano decise da un collegio arbitrale di amichevoli compositori con le procedure e con gli effetti previsti nel Regolamento di Giustizia. Il Collegio arbitrale sarà composto da due membri scelti da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato su indicazione congiunta dei due arbitri o, in caso di disaccordo, dalla Commissione Nazionale di Appello che provvederà alla nomina dell'arbitro quando una delle due parti sia inadempiente in tal senso. Il Collegio dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla nomina del Presidente. Su istanza motivata dell'interessato la Giunta Nazionale, per particolari motivi, può autorizzare una deroga ai commi precedenti. L'istanza si intende accolta se, trascorsi 60 giorni, non è stata respinta con provvedimento motivato.



L'inosservanza delle norme del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Ente.

Art. 35 – PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

I soci sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

L'Ente dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

In merito alle attribuzioni ed ai procedimenti in materia di doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.

Art. 36 - SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'AICSSE hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sociale, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

2. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

3. Il ricorso è ammesso avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia della Ente esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

4. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPITOLO IX

Art. 37 - STRUTTURE NAZIONALI: COMMISSIONI E SETTORI

Le modalità di funzionamento delle Commissioni e dei Settori Nazionali sono determinate dal Regolamento organico.

I Responsabili sono nominati dalla Giunta Nazionale.

CAPITOLO X

Art. 38 – STRUTTURE TERRITORIALI

Sono Strutture Territoriali dell'AICSSE:

- a) Il Comitato Regionale;
- b) Il Comitato Provinciale;
- c) Il Comitato Comunale;
- d) Il Delegato Regionale;
- e) Il Delegato Provinciale;
- f) Il Delegato Comunale;
- g) I Coordinatori dell'AICSSE all'Estero.

Le Strutture territoriali godono di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto delle norme dettate dal CONI e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e dalle norme statutarie, ma sono tenute a rendere conto agli organi nazionali della parte delle quote di affiliazione e tesseramento spettanti a questi ultimi e della utilizzazione dei contributi erogati dall'AICSSE sia provenienti dal CONI o da altre entrate.

I Comitati Regionali, Provinciali e Comunali sono riconosciuti quali associazioni di promozione sociale a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 117/2017, che adottino il presente statuto attraverso deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, secondo le direttive e nei termini stabiliti dalla Giunta Nazionale e dal Regolamento dell'Ente, in conformità delle linee programmatiche espresse dall'Ente e delle norme del presente Statuto, secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione degli associati, come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

I Comitati Regionali, Provinciali e Comunali sono tenuti ad approvare ed a trasmettere il proprio Bilancio Consuntivo al Comitato Nazionale entro il 20 marzo di ogni anno.

I Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali e Comunali sono tenuti ad allegare al Bilancio il parere del Revisore dei Conti. Le strutture territoriali in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore, applicano gli articoli 13, 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 in tema, rispettivamente, di scritture contabili e bilancio, di Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.

Alle Strutture territoriali si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per gli Organi nazionali.

Ai Delegati territoriali si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per i Comitati Regionali, Provinciali e Comunali.

CAPITOLO XI



Art. 39 – COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale è costituito nelle Regioni dove siano esistenti almeno 10 associazioni, con diritto di voto. Il Comitato Regionale ha sede, di norma, nella Città capoluogo della Regione. L'Assemblea Regionale può individuare un'altra sede con motivata decisione ed a maggioranza qualificata dei due terzi: tale decisione deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

Gli Organi del Comitato Regionale sono:

- 1) L'Assemblea Regionale;
- 2) Il Consiglio Regionale;
- 3) Il Presidente Regionale;
- 4) La Giunta Regionale;
- 5) Il Revisore dei Conti;
- 6) La Consulta Regionale dei Delegati.

Art. 40 – ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti o dai loro delegati delle Associazioni affiliate, aventi diritto di voto, al momento della convocazione, con sede nel territorio della regione.

È indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Lo svolgimento dell'Assemblea Regionale elettiva deve avvenire prima delle elezioni degli Organi territoriali del CONI.

All'Assemblea Regionale partecipano:

con diritto di voto:

- 1) I Presidenti, o loro delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo, delle Associazioni affiliate. Senza diritto di voto, ma con facoltà di parola;
- 2) I Componenti del Consiglio Nazionale e della Consulta Nazionale dei Delegati, residenti nella Regione;
- 3) I Componenti del Consiglio Regionale;
- 4) I Presidenti o Vice Presidenti dei Comitati Provinciali;
- 5) I responsabili Regionali degli organismi aderenti di cui agli art.1 e 2 del presente Statuto esistenti nella regione;
- 6) Il Revisore dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet del Comitato Regionale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 20 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che elettiva in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto (Società regolarmente affiliate o loro delegati). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali. L'Assemblea elegge il Presidente, 4 Consiglieri, il Revisore dei Conti e la Consulta Regionale dei Delegati, ed è quadriennale.

L'Assemblea Regionale elegge nel suo seno la Consulta Regionale dei Delegati, costituita da un numero pari al 3% delle Associazioni aventi diritto a voto, e comunque non inferiore a tre delegati.

Alla Consulta Regionale dei Delegati si applicano le medesime disposizioni previste per la Consulta Nazionale di cui al precedente art.12.

La Consulta Regionale dei Delegati si riunisce entro il 20 marzo di ogni anno o in eventuale altro termine previsto dalla Legge per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea Regionale, che precede quella elettiva, può stabilire di aumentare il numero dei Consiglieri Regionali nella misura massima di un consigliere per ogni Comitato Provinciale o Comunale esistenti nel proprio territorio.

L'Assemblea elegge, inoltre, i delegati all'Assemblea Nazionale tra i candidati che dovranno essere scelti tra i Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo delle associazioni esistenti nel proprio territorio.

Ogni partecipante con diritto di voto può rappresentare, per delega, oltre la propria nell'Assemblea Regionale:

- n.1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- n.2 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 500 associazioni e società votanti;
- n.3 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 1000 associazioni e società votanti;
- n.4 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
- n.5 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare oltre a 1500 associazioni e società votanti.

La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante, nonché vidimata dall'Organo competente.

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali non possono rappresentare né direttamente né per delega associazioni e società.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote.

Art. 41 – ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA



L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, in quanto applicabili ed anche su richiesta della metà più uno degli aventi diritto al voto in Assemblea o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

Art. 42 – CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale attua le linee programmatiche indicate dall'Assemblea Regionale e dal Comitato Nazionale. Inoltre:

- 1) elegge al suo interno, tra i membri eletti, nella prima adunanza:
 - a) il Vice Presidente Regionale;
 - b) due componenti la Giunta Regionale.
 - 2) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario;
 - 3) promuove iniziative, se preventivamente autorizzate dalla Giunta Nazionale, anche a carattere nazionale e internazionale in armonia con i programmi approvati dal Comitato Nazionale;
 - 4) cura lo sviluppo dei rapporti organizzativi con i Comitati Provinciali;
 - 5) approva entro il 31 ottobre di ogni anno la previsione di spesa e delibera annualmente il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della Consulta Regionale dei Delegati;
 - 6) promuove, coordina e controlla l'attività dei Consigli Provinciali; può richiedere alla Giunta del Comitato Nazionale di sciogliere per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale o per gravi irregolarità di gestione, i Comitati Provinciali e Comunali come previsto dall'art. 25, punto 17, del presente Statuto. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.
- Ogni Consigliere può esprimere una preferenza per l'elezione della Giunta Regionale.

Art. 43 – CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, da:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri;
- 3) almeno 4 Consiglieri (il numero viene stabilito dall'Assemblea Regionale).

Il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, con votazioni separate.

Il Consiglio Regionale è convocato, dal Presidente Regionale, 5 giorni prima della data fissata nei modi previsti per il Consiglio Nazionale. Il Consiglio regionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 44 – PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato. Inoltre:

- 1) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Regionale, convoca la Consulta Regionale dei delegati;
- 2) fa parte della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) rappresenta il Comitato Regionale nei rapporti pubblici a livello regionale;
- 4) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale;
- 5) adotta in via d'urgenza le delibere di competenza del Consiglio Regionale che debbono essere approvate nella prima riunione successiva del Consiglio medesimo;
- 6) cura l'amministrazione del patrimonio regionale;
- 7) propone la nomina del Segretario.

In merito alla durata del mandato ed al numero massimo di mandati, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.

Art. 45 – CONSIGLIO REGIONALE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Ad esso partecipano senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i componenti del Consiglio Nazionale residenti nella Regione, i componenti della Consulta Nazionale dei Delegati della Regione, i Presidenti Provinciali della Regione ed il Revisore dei Conti.

Per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che valgono per il Consiglio Nazionale.

Art. 46 – GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale è composta da:

il Presidente, il Vice Presidente e due Consiglieri Regionali. È l'Organo esecutivo e svolge a livello Regionale le stesse funzioni della Giunta Nazionale.



La Giunta regionale è convocata dal Presidente Regionale cinque giorni prima della data fissata.

Le riunioni della Giunta regionale sono valide con la presenza di almeno tre componenti tra cui il Presidente e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. In caso di dimissioni, da membro di Giunta, di uno dei componenti eletti, il Consiglio regionale elegge, nella prima riunione utile, i componenti mancanti.

Art. 47 – DELEGATO REGIONALE

1. Nelle regioni in cui non è istituito il Comitato Regionale, la Giunta Nazionale procede alla nomina di un Delegato Regionale.

2. Il Delegato Regionale:

- rappresenta ai soli fini sportivi l'AICSSE nell'ambito della regione, con il compito di promuovere, coordinare e disciplinare l'attività nel territorio di giurisdizione;
- ha anche la rappresentanza sociale secondo le direttive ricevute dall'AICSSE negli organismi a livello regionale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative CONI in materia di organizzazione periferica;
- a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire all'AICSSE le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

3. Il Delegato Regionale rimane in carica per il quadriennio olimpico o fino a quando non sussistono le condizioni per l'istituzione del Comitato Regionale, o non sia revocato dall'AICSSE in caso di mancato funzionamento, o comunque di mancata realizzazione degli obiettivi promozionali assegnati.

CAPITOLO XII

COMITATI PROVINCIALI, COMITATI COMUNALI, DELEGATO PROVINCIALE, DELEGATO COMUNALE, COORDINATORI DELLA AICSSE ALL'ESTERO

Art. 48 - COMITATI PROVINCIALI

I Comitati Provinciali sono costituiti dove siano presenti almeno cinque Associazioni aventi diritto al voto.

Il Comitato Provinciale ha sede di norma nella Città capoluogo della Provincia e/o nel Comune metropolitano.

L'Assemblea Provinciale può individuare un'altra sede con motivata decisione ed a maggioranza qualificata dei due terzi. Tale decisione deve essere ratificata dal Comitato Regionale.

L'Assemblea Provinciale elegge nel suo seno la Consulta Provinciale dei Delegati, costituita da un numero pari al 5% delle Associazioni aventi diritto di voto, e comunque non inferiore a tre delegati.

Alla Consulta Provinciale dei Delegati si applicano le medesime disposizioni previste per la Consulta Nazionale di cui al precedente art. 12.

La Consulta Provinciale dei Delegati si riunisce entro il 20 marzo di ogni anno o in eventuale altro termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea Provinciale elegge il Revisore dei Conti Provinciale.

Sono Organi del Comitato Provinciale:

- 1) L'Assemblea Provinciale;
- 2) Il Consiglio Provinciale;
- 3) Il Presidente Provinciale;
- 4) La Giunta Provinciale;
- 5) Il Revisore dei Conti Provinciale;
- 6) La Consulta Provinciale dei Delegati.

Il Consiglio provinciale si compone di cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri, e quattro Consiglieri.

La Giunta provinciale si compone di tre membri, compreso il Presidente.

Agli organi Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Comitati Regionali e le disposizioni del Regolamento organico.

Il Presidente del Comitato Provinciale ha la rappresentanza legale dell'Ente nel territorio della provincia.

Art. 49 - COMITATI COMUNALI

Il Comitato Comunale può essere costituito nei Comuni su richiesta al Comitato Regionale, con almeno 3 Organismi di base regolarmente affiliati in quel territorio aventi diritto al voto.

In apposita Assemblea delle Associazioni aventi sede nel territorio del Comune, convocata dal Presidente Regionale, all'atto della costituzione, vengono eletti: il Presidente del Comitato Comunale, due Consiglieri, la Consulta Comunale per l'approvazione

del bilancio consuntivo con le stesse modalità previste dall'articolo 48, e il Revisore dei Conti Comunale.

Il Comitato Comunale ha, nell'ambito del territorio del Comune, il compito di coordinare l'attività degli Organismi di base facenti parte dell'AICSSE, secondo le normative del Regolamento Organico.

Il Bilancio del Comitato Comunale, approvato con le stesse modalità previste per i Comitati Provinciali di cui all'art. 48, deve essere corredato dalla Relazione del Revisore dei Conti.



4) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

5) è ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

6) sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

7) sono ineleggibili i soci che ricoprono cariche in organi e/o in strutture periferiche di altri Enti di Promozione Sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili agli organi Centrali e di Giustizia, di cui all'art.9, coloro i quali hanno ricoperto, nel quadriennio olimpico precedente alla celebrazione dell'Assemblea Elettiva, cariche in organi di altri Enti di Promozione Sportiva.

8) i Presidenti Regionali e i Consiglieri Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive nazionali non possono essere eletti delegati all'Assemblea Nazionale.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 56 – INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) Vice Presidente Nazionale;
- 3) Componente Consiglio Nazionale;
- 4) Componente Consulta Nazionale dei Delegati
- 5) Componente Collegio Revisori dei Conti;
- 6) Componente Organi di Giustizia;
- 7) Segretario Generale

sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale dell'Ente.

La carica di Presidente, a livello nazionale, è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, il Segretario Generale, sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito dell'Ente.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale e Presidente dei Comitati comunali.

La qualifica di arbitro è incompatibile con le cariche sociali e con la qualifica di insegnante tecnico.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.

I componenti eletti a far parte degli organi collegiali assenti a due riunioni consecutive, o a quattro riunioni complessive nell'anno senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui fa parte che deve informare dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e sentirlo preventivamente se ne fa richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme dello Statuto.

Le decisioni di incompatibilità e decadenza sono ricorribili, in unico grado, davanti la Commissione Nazionale d'Appello.

CAPITOLO III

Art. 57 – ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate ed il patrimonio dell'AICSSE sono costituite da:

- a) quote di affiliazione e di tesseramento delle associazioni e dei soci, nelle misure fissate annualmente dalla Giunta Nazionale;
- b) contributi e sovvenzioni erogati da Enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'Ente;
- c) legati e/o donazioni;
- d) beni mobili e/o immobili;
- e) altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti precedenti.

2. Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dagli Enti che dai singoli soci sono intransmissibili e rimangono definitivamente acquisite dall'AICSSE

L'AICSSE può partecipare o costituire società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza dei fini di lucro i cui utili siano interamente impiegati per il conseguimento delle finalità previste nel presente Statuto

Le procedure e le modalità di partecipazione e di costituzione verranno disciplinate nel Regolamento Organico.

Il Consiglio Nazionale può accettare donazioni e lasciti da persone, Enti pubblici e privati, Società.

Il Presidente è Amministratore del patrimonio del Comitato, secondo norma statutaria.



L'AICSSE non ha fini di lucro.

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 58 – RISORSE

L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 59 – VOLONTARI

L'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Ente deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale o a coloro che prestano attività in settori regolamentati da leggi speciali in materia che prevalgano o non confliggano con quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 60 – NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

L'Ente deve redigere il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico o rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità alla modulistica ministeriale, nonché alle previsioni dettate dal CONI. Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Ente deve altresì predisporre il bilancio sociale redatto secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministeriale e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Al bilancio di esercizio deve essere allegata altresì una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI.

L'organo di amministrazione documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

I Comitati Regionali, Provinciali e Comunali sono tenuti ad approvare la previsione di spesa entro il 31 ottobre e, annualmente, il bilancio consuntivo ed a trasmetterli al Comitato Nazionale nei dieci giorni successivi secondo le norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni sopra elencate.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso agli organismi di base o pubblicizzato per il tramite del sito sociale.

Art. 61 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili prescritte nell'articolo 60 del presente statuto, l'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o affiliati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.



I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati ed i tesserati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrare alla Segreteria Generale o al Presidente della Struttura Territoriale di competenza per i libri sociali di quest'ultima, presso la sede dell'Ente, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e del dovere di tutela dei dati forniti.

Le strutture territoriali in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore devono tenere i libri sociali di cui al presente articolo.

Art. 62 – OBBLIGAZIONI

L'AICSSE e le Strutture Territoriali rispondono con i rispettivi patrimoni per le obbligazioni da ciascuno autonomamente assunte.

Per le obbligazioni eccedenti i patrimoni, rispettivamente del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali o Comunali, rispondono esclusivamente i soggetti che hanno impegnato l'Ente.

Art. 63 – REGOLAMENTO ORGANICO

Il Regolamento Organico promuove ed attua le norme contenute nel presente Statuto.

Il Regolamento Organico stabilisce anche le modalità di presentazione delle candidature, di elezione e di votazione per le cariche elettive garantendo e tutelando il rispetto delle minoranze e giuste le norme del presente Statuto.

È approvato, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, dal Consiglio Nazionale, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti Regionali.

Art. 64 – PROVINCE AUTONOME

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.

Art. 65 – APPROVAZIONE DEL CONI

Il presente statuto sarà trasmesso al CONI per essere sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m) dello Statuto del CONI.

Art. 66 – REGOLAMENTI

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Organico, nel Regolamento di Giustizia e nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 67 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi decreti attuativi, dal C.O.N.I. e dalle leggi vigenti in materia.

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 21 SET 2022 al N. 1697 Serie 3*

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michèle BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA

